

Proposta n. 69

1
CONSIGLIO REGIONALE FUGLIA
Atti Consiglio n. 77/A VI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**"PERSONALE RESIDUO RECLUTATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 285/1977.
NORME DI SANATORIA"**

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
"PERSONALE RESIDUO RECLUTATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 285/1977.
NORME DI SANATORIA"**


RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,
la presente proposta di legge intende sanare, una volta per tutte, una situazione di incresciosa disparità di trattamento funzionale e retributivo che si trascina ormai da molti anni nella nostra Regione.

Si tratta di varie decine di giovani lavoratori che hanno partecipato, nel tempo, ai progetti socialmente utili previsti dalla legge n. 285 del 1977 e che, differentemente da altri loro colleghi inquadrati presso i Comuni o la medesima nostra Regione, hanno patito a più riprese il diniego all'inquadramento nella terza qualifica, cui legittimamente aspirano in nome dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Del resto, lo stesso Collegio del T.A.R. di Puglia, sede di Bari Sezione I, con sentenza decisa il 22 giugno 1994, pur respingendo il ricorso degli interessati in ordine all'annullamento delle determinazioni conformi adottate dalla Giunta Regionale, ha esplicitamente osservato, in diritto, che l'atto di omogeneizzazione e perequazione di tali posizioni giuridiche ed economiche, secondo i noti canoni ribaditi nell'art. 4 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, non può essere effettuato in via amministrativa ma deve essere *"mediato da un'espressa norma regionale"*, all'attualità carente per la fattispecie, e a cui *"ben può porre mano la Regione Puglia per risolvere definitivamente le (giuste) aspettative dei ricorrenti"*.

Per tali motivi e considerazioni di giustizia sociale, si propone la presente legge di sanatoria, che si ritiene assolutamente compatibile con quanto vigente in fatto di trattamento giuridico ed economico del personale pubblico.



ARTICOLO 1

- 1. In ottemperanza ai principi di cui all'art. 4 della legge n. 93/1983, ai dipendenti della Regione Puglia già immessi nei ruoli regionali con inquadramento nella seconda qualifica funzionale di cui alla legge regionale n. 16/1980, in applicazione della legge regionale n. 12/1981 e successive modificazioni, è attribuita la qualifica funzionale immediatamente superiore.
- 2. Quanto previsto nel precedente comma è condizionato alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda, da inoltrare alla Regione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. La decorrenza del nuovo inquadramento sarà computata, a sanatoria, osservando in modo analogico quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Regionale pugliese n. 2987/1988, esecutiva.

ARTICOLO 2

- 1. I dipendenti regionali di cui alla presente legge, secondo i canoni della buona amministrazione, sono tenuti a sostenere un esame integrativo di idoneità all'inquadramento nella nuova qualifica, la cui disciplina puntuale è demandata alla determinazione della Giunta Regionale.
- 2. In ogni caso, la commissione d'esame è composta conformemente a quanto previsto nel terzultimo comma della legge regionale n. 12/1981.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
 Trasmesso alla II Commissione
 Consigliare il 15/5/86

